

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Atto di appello e specificità dei motivi nel caso in cui la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza

Va confermato che la specificità dei motivi - richiesta dall'[art. 342 c.p.c.](#), per la rituale proposizione dell'atto di [appello](#) - esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice.

NDR: in senso conforme sai veda Cass., 13 aprile 2010, n. 8771 e Cass., 18 aprile 2007, n. 9244.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.10.2018, n. 23188

...omissis...

Fatti di causa

Il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Mascalucia - con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 141/2011, accoglieva la domanda della Curatela del fallimento *omissis* s.n.c. e Fallimento personale dei soci *omissis*, condannava *omissis*, dopo averne respinto le domande riconvenzionali, ritenute proponibili in sede fallimentare, al rilascio immediato dell'appartamento con annesso garage, di cui aveva conseguito la detenzione in virtù di un contratto preliminare stipulato con *omissis* s.n.c in bonis, e al risarcimento del danno per detenzione senza titolo dal gennaio 2008 (data di prima richiesta di restituzione) al dicembre 2010, oltre ai canoni a scadere fino al rilascio, pari ad Euro 684,27 mensili. *omissis* interponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Catania che, con sentenza n. 55/2017, depositata il 14.1.2017, dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.757,00. Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione *omissis*, fondato su tre motivi. Il resistente non svolge alcuna attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., anche in relazione all'art. 346 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., anche in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello, reputando incongruenti le argomentazioni avverso la decisione di prime cure, e ciononostante condannato alle spese la soccombente.

1.1. In particolare, la tesi della ricorrente è che la corte di appello abbia anteposto una questione attinente al mezzo di impugnazione, consistente nella mancanza di specificità dell'atto di appello, applicando anziché le disposizioni allora vigenti, il novellato art. 342 c.p.c. come anticipato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 09/11/2011, n. 23299, esplicitamente richiamata.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Prima di esaminare il motivo nel merito, v'è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione.

2.2. La ricorrente, infatti, pur lamentando formalmente il vizio di violazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Tale errore nell'inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo allo scrutinio del motivo. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare, in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c., l'errore commesso dal giudice di merito), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente, sia chiaramente evincibile il vizio censurato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 17931 del 24/07/2013). Nel caso di specie, l'illustrazione contenuta nelle pp. 10-13 del ricorso principale è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d'appello, della regola dettata dall'art. 342 c.p.c.: e quindi il motivo è ammissibile, previa sua qualificazione d'ufficio come denuncia d'un error in procedendo.

2.3. Deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui la specificità dei motivi - richiesta dall'art. 342 c.p.c., per la rituale proposizione dell'atto di appello - esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa - nella specie del tutto carente - che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

2.4. La tesi sostenuta dalla ricorrente contrasta, quindi, con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di

impugnazione, devono non solo individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 13 aprile 2010, n. 8771; Cass., 18 aprile 2007, n. 9244). Il giudizio di appello non è un novum iudicium e la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

2.5. L'esame dell'atto di appello proposto dalla ricorrente, che questa Corte è legittimata a compiere, essendo stato proposto un error in procedendo, consente di rilevare che con argomentazioni di fatto, espresse in termini di opportunità - "ingiustificata chiusura della Curatela, peraltro di fronte ad un soggetto che aveva versato quasi interamente il corrispettivo pattuito, che trovasi attualmente in pessime condizioni di salute ... avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione l'opportunità/necessità di dare definitiva esecuzione agli accordi preliminari" (p. 6 dell'appello) - si è censurato il capo della sentenza in cui si è riconosciuta in capo alla curatela fallimentare la facoltà di decidere se prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo a fronte di un preliminare concluso dal fallito. Non si censura, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce sull'obbligo di rilascio dell'immobile: l'appellante si limita a dedurre "che le condizioni di salute della *omissis* non le consentono di essere sottoposta ad una procedura esecutiva per il rilascio. Il trauma, infatti, potrebbe avere conseguenze gravissime ed irreversibili" (p. 6 dell'appello). In ordine al risarcimento dei danni da mancato godimento degli immobili fino alla data dell'effettivo rilascio l'appellante si limita a dire che la sentenza si palesa "ingiusta ed illegittima" (p. 7 dell'appello); giudizio ripetuto a p. 8, dopo aver dedotto che la *omissis* si è comportata da legittima proprietaria, "all'uopo ponendo in essere ogni e qualsiasi atto idoneo ad ottenere da parte venditrice inadempiente la definitiva e formale intestazione mediante stipula di adeguato atto di compravendita" (p. 7 dell'appello) e provvedendo "alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili, alla ristrutturazione, alla rifinitura di quanto mancante ed ai miglioramenti" (p. 8 dell'appello), concludendo che "nessun evidente pregiudizio ha subito la Curatela dal possesso legittimo e continuato nel tempo attuato dalla *omissis* (p. 8 dell'appello) e che se vi è stato danno "questo è stato subito esclusivamente dalla *omissis*" che si ribadisce è invalida e malata, non ha altre proprietà, ha posseduto in buona fede. Quanto alla inammissibilità delle domande riconvenzionali l'appellante ha reiterato le richieste, compresa quella della nomina di un C.T.U. e di espletamento di prove testimoniali, dopo aver definito il provvedimento del tribunale di rigetto delle richieste istruttorie assolutamente immotivato ed aver insistito sull'oggetto delle prove.

2.6. In definitiva, dall'atto di appello non emergono specifiche ed argomentate doglianze relative alle tre rationes decidendi della sentenza impugnata:

- 1) facoltà della curatela fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare;
- 2) obbligo dell'appellante di risarcire il danno conseguente al mancato godimento di un bene fruttifero a far data dalla richiesta di restituzione;
- 3) inammissibilità delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto la restituzione degli acconti e il rimborso delle spese sostenute per miglioramenti e riparazioni.

2.7. E l'appellante, come già rilevato, non può esaurire la ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che esse meritano di essere accolte, ma ha l'onere di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni.

2.8. Tale considerazione è indipendente dalla riforma dell'art. 342 c.p.c. asseritamente anticipata dalle sezioni unite n. 23299/2011 e non trova smentita nella giurisprudenza citata dal ricorrente che non disconosce la necessità che in appello si deducano vizi specifici della sentenza appellata, ma sottolinea solo che la loro formulazione non abbisogna di formule sacramentali.

2.9. Quanto alla possibilità che con l'appello si chieda la totale riforma della sentenza di primo grado, cui si addebita comunque l'errato, incompleto e insufficiente esame degli atti e fatti di causa, in uno alla mancata ammissione di mezzi di prova ritenuti decisivi (p. 14 del ricorso), il ricorrente avrebbe dovuto spiegare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non ammettere le prove e come le prove non ammesse avrebbero influito sulla ricostruzione dei fatti di causa. Del resto, le prove non ammesse si riferiscono ad una tre rationes decidendi della decisione impugnata e il ricorrente, più che insistere sul contenuto decisorio delle prove non ammesse, avrebbe dovuto censurare la fondatezza giuridica della decisione del giudice che non aveva ammesso le prove richieste, per ritenuta incompetenza funzionale.

3. Con il secondo motivo rubricato "omesso esame e/o travisamento della prova circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", il ricorrente deduce che il giudice a quo ha omesso ogni valutazione sulla domanda di accertamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla conservazione e al miglioramento dei beni immobili detenuti e non ha riconosciuto la rilevanza di carattere oggettivo e soggettivo della domanda di ripetizione delle spese sostenute.

4. Il motivo è assorbito dalla inammissibilità del primo motivo di ricorso.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. La deduzione di tre vizi tra di loro non sovrapponibili rende il motivo inidoneo a delimitare l'ambito di cognizione rimesso alla corte di cassazione. Non si tratta, infatti, di un motivo "misto", cioè articolato su più profili di doglianza, ciascuno suscettibile di autonoma valutazione al fine di permettere alla corte di isolare le singole censure esaminandole separatamente (vale a dire motivi unici, ma articolati in profili autonomi e differenziabili). Riguardo alla statuizione relativa alle spese processuali il ricorrente lamenta oltre che violazione di legge anche omessa pronuncia ed omessa motivazione.

6.2. Il motivo è inammissibile e, anche se non lo fosse, sarebbe infondato, non essendo consentito censurare la sentenza impugnata che ha posto le spese a carico della parte soccombente. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio, secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 17/10/2017, n. 24502).

7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese di giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.